

Dal 27 marzo 2013, 18 SIN sono tornati di competenza regionale

# Sui siti di interesse nazionale la parola d'ordine è riduzione

di Alessandro Kiniger, B&P Avvocati

Preso atto delle criticità connesse all'inclusione di una determinata area all'interno della perimetrazione di un SIN (siti di interesse nazionale), con il D.M. 11 gennaio 2013, è stato ridotto il numero dei siti di competenza ministeriale, permettendo di porre le basi per superare l'estrema lentezza che da molti anni limita i procedimenti di bonifica e, parallelamente, lo sviluppo, soprattutto industriale, di importanti aree del territorio italiano. Accanto alla riduzione del numero dei SIN, sulla base della facoltà concessa alle regioni di proporre al Ministero dell'Ambiente una revisione dei loro perimetri, tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 si sono registrate le prime deliberazioni regionali contenenti significative proposte di ripermimetrazione.

## BONIFICHE - LENTEZZA PROCEDIMENTI - SVILUPPO AREE - RIDUZIONE SIN

Fino al 27 marzo 2013, ovvero sino all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013, i SIN (Siti di Interesse Nazionale) erano 57 e rappresentavano circa il 3% di tutto il territorio nazionale e oltre 330.000 ettari di aree a mare<sup>[1]</sup>. In riferimento a questi siti, la competenza nel procedimento di bonifica è riservata al Ministero dell'Ambiente<sup>[2]</sup>. Una previsione che permette di garantire maggiore efficacia nella gestione di situazioni di grave compromissione ambientale, ma che allo stesso tempo rischia di sostanzializzarsi in un mero e ingiustificato aggravio procedimentale soprattutto nei casi in cui le

aree interessate non presentino contaminazione alcuna. Il pregiudizio in questi casi è ambientale e, come si dirà, soprattutto economico; proprio al fine di superare questa criticità recenti interventi normativi e regolamentari prevedono una considerevole riduzione del numero e dell'estensione dei SIN.

Per quanto concerne la perimetrazione, i commi 2 e 3, art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, si limitano oggi a prevedere che alla stessa «*si provvede con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate (...) sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali*». In precedenza, la legge n. 426/1998<sup>[3]</sup>, propo-

[1] Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e profili di illegalità; disponibile all'indirizzo: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697132.pdf>.

[2] Competenza prevista dal comma 4, art. 252, D.Lgs. n. 152/2006; e prima di esso l'art. 17, comma 14, D.Lgs. n. 22/1997. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, la deroga alla competenza regionale è concessa «alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali».

[3] «Nuovi interventi in campo ambientale».

nendo l'elencazione dei primi 14 SIN, ha demandato al "Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" l'individuazione degli «*interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse*»<sup>[4]</sup>; dopo meno di tre anni, il Programma Nazionale (D.M. 18 settembre 2001, n. 468) «*considerato l'elevato numero dei siti, la complessità delle situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi, l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti dell'inquinamento, la necessità, a tali scopi, di individuare puntualmente le aree e di identificare il tipo e il livello di contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica*», ha di fatto affermato che la perimetrazione dei SIN, lungi dall'essere il risultato di un'accurata analisi della concreta situazione di contaminazione dell'area, è piuttosto il frutto di una valutazione precauzionale posta in essere sulla base dei principi e dei criteri previsti dalla normativa di settore<sup>[5]</sup>. In buona sostanza, quindi, la perimetrazione dei SIN è il frutto di una stima cautelativa, sulla base della quale la successiva «*caratterizzazione analitica*» dovrebbe permettere di identificare in via definitiva le aree dei SIN effettivamente contaminate e, conseguentemente, di liberare (tecnicamente "svincolare") quelle non compromesse. Il con-

petto di perimetrazione ha, quindi, connotato i caratteri della provvisorietà e dell'incertezza della contaminazione<sup>[6]</sup>; due caratteristiche evidenziate anche dalla Relazione approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 12 dicembre 2012, «*ciò che si vuole sottolineare in questa sede è che le perimetrazioni dei SIN avvengono, di fatto, senza che siano, quanto meno, documentati particolari approfondimenti di natura tecnica in merito alla natura e all'estensione dell'inquinamento, stante la provvisorietà delle perimetrazioni iniziali*»<sup>[7]</sup>.

Con riferimento alle attività poste in essere successivamente alla (prima) perimetrazione, la Commissione citata ha precisato come la fase precauzionale iniziale, «*naturalmente destinata a esaurirsi in un lasso di tempo contenuto (per essere poi superata dalla fase degli approfondimenti e delle caratterizzazioni), di fatto abbia rappresentato nella maggior parte dei casi un punto di arrivo, sicché molti siti di interesse nazionale (SIN) attendono ancora di essere sottoposti a verifiche e accertamenti finalizzati a comprendere se, in che misura e per quale estensione territoriale il sito sia inquinato*»<sup>[8]</sup>. Un'empasse di indagine che ha provocato quella che può essere definita come una vera e propria stasi procedimentale; una patologia del sistema SIN che in alcuni casi ha originato «*situazioni di vero e proprio disastro ambientale*»<sup>[9]</sup>, in molti altri ha gene-

[4] Art. 1, comma 3, legge n. 426/1998.

[5] Oggi, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 36-bis, D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 134/2012), i commi 2 e 2-bis, art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, prevedono che «All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) il rischio sanitario e ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

[6] Una conferma dell'impossibilità di correlare l'inclusione di un'area all'interno della perimetrazione di un SIN alla sua compromissione dal punto di vista ambientale è stata fornita anche dal Consiglio di Stato, secondo il quale la legge n. 426/1998 «aveva individuato, come già precisato, una serie di aree industriali e ad alto rischio ambientale in cui effettuare primi interventi di bonifica con il concorso finanziario dello Stato, il quale appunto finanzia progetti di bonifica. Ciò non significa che ogni singolo terreno sia per ciò stesso inquinato, né che ogni industria inserita all'interno delle aree stesse sia tenuta a fare analisi e accertamenti, predisporre progetti e programmi, per verificare l'eventuale inquinamento, in sostituzione della pubblica amministrazione, che, a tal fine, ha tutti i mezzi e i poteri e a redigere per stabilire se il suo terreno sia inquinato» (Consiglio di Stato, Adunanza Sezione Seconda, parere 9 giugno 2010; nello stesso senso si era già espresso con il parere 2 luglio 2008).

[7] Si veda la nota 1.

[8] Si veda la nota 1.

[9] Si veda la nota 1.

rato un rilevante pregiudizio agli interessi (soprattutto economici) dei soggetti privati che in quelle aree volevano esercire la propria attività imprenditoriale e, con essa, effettuare investimenti<sup>[10]</sup>.

In questa situazione, un significativo cambio di rotta si è avuto con la legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, rimandando a quanto già evidenziato da altro autore nella presente rivista<sup>[11]</sup>, basta, infatti, ricordare che tra le novità recentemente introdotte due, in maniera differente, hanno previsto la possibilità di ridurre il territorio nazionale rientrante nella perimetrazione dei SIN; in particolare:

- è stato previsto che entro il 10 dicembre 2012<sup>[12]</sup>, il Ministero dell'Ambiente procedesse con decreto alla «**ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo**» (art. 36-bis, comma 2, D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in legge n. 134/2012);
- in secondo luogo, il comma 3, art. 36-bis, provvedimento citato, ha riconosciuto alle Regioni territorialmente competenti la possibilità di presentare al Ministero dell'Ambiente un'istanza di ripermetrazione dei SIN al fine di ridurre l'area territoriale di competenza ministeriale, ampliando di conseguenza quella regionale<sup>[13]</sup>.

Sulla base di queste previsioni in data 12 marzo 2013 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, n. 60, il D.M. 11 gennaio 2013 di «*Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale*», per mezzo del quale a far data dal 27 marzo 2013 le aree ricom-

prese nella perimetrazione di 18 SIN sono tornate di competenza regionale; questi i SIN interessati:

- Regione Abruzzo: "Fiumi Saline Alento";
- Regione Campania: "Litorale Domizio Flegrico e Agro Aversano", "Pianura", "Bacino Idrografico del fiume Sarno" ed "Aree del Litorale Vesuviano";
- Regione Emilia Romagna: "Sassuolo-Scandiano";
- Regione Lazio: "Bacino del fiume Sacco" e "Frosinone";
- Regione Liguria: "Pitelli (La Spezia)";
- Regione Lombardia: "Milano-Bovisa" e "Cerro al Lambro";
- Regione Marche: "Basso Bacino del fiume Chienti";
- Regione Molise: "Guglionesi II";
- Regione Piemonte: "Basse di Stura";
- Regione Autonoma della Sardegna: "La Maddalena";
- Regione Toscana: "Le Strillaie";
- Regione del Veneto: "Mardimago-Ceregnano";
- Provincia Autonoma di Bolzano: "Bolzano".

Accanto alla riduzione del numero dei SIN (passati, quindi, da 57 a 39), sulla base della facoltà concessa alle Regioni di proporre al Ministero dell'Ambiente una revisione del perimetro dei Siti di Interesse Nazionale, tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 si sono registrate le prime deliberazioni regionali contenenti significative proposte di ripermetrazione; tra le principali si menzionano:

- SIN Venezia - Porto Marghera, con la deliberazione della Giunta Regionale del 21 gennaio 2013, n. 58 (pubblicata sul BUR del 5 febbraio 2013, n. 14), «*Proposta di ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, ai sensi dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134*», la Regione Veneto ha formalizzato al

[10] Al riguardo, merita di essere rilevato come la prassi assunta dal Ministero dell'Ambiente nei SIN comporta che al fine di poter liberamente disporre di un'area occorre un formale atto di "svincolo" (qualificato come «restituzione agli usi legittimi»); normalmente il Ministero, per rilasciare questo provvedimento, richiede o la prova (con analisi validate) dell'assenza di contaminazione (acque e suoli), o la certificazione di ultima bonifica (sempre acque e suoli) o, talvolta, la presentazione di un progetto di bonifica approvato dalla Conferenza e dal relativo decreto direttoriale di recepimento. Diversamente, il Ministero concede al privato il riutilizzo dell'area di proprietà, qualora la matrice suolo/sottosuolo risulti non contaminata e sia stato presentato un progetto di bonifica della falda (contaminata).

[11] F. Peres, «Dalla legge "crescitalia" novità su SIN e digestato», in *Ambiente e Sicurezza* 2012, n. 18.

[12] *Overrosia* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore (12 agosto 2012) della legge n. 134/2012.

[13] Prevede, infatti, il comma 3 «su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale».

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il proprio progetto di ripermimetrazione del SIN; per essere definitivamente efficace, la proposta di nuova perimetrazione, già approvata in data 5 marzo 2013 dalla Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente, dovrà essere oggetto di uno specifico decreto ministeriale; la proposta di nuova perimetrazione, approvata in data 5 marzo 2013 dalla Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente, è stata accolta con D.M. 24 aprile 2013 (in *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2013, n. 111);

- SIN Laguna di Grado e Marano, per mezzo del D.M. 12 dicembre 2012, «Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano» (in *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2013, n. 2), il Ministro dell'Ambiente ha accolto la proposta di perimetrazione avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con delibera di Giunta Regionale dell'11 ottobre 2012, n. 1737;
- SIN di Massa Carrara, Livorno e Piombino,


con la deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2013, n. 296 (pubblicata sul supplemento al *BUR* dell'8 maggio 2013, n. 19), è stata approvata la «Proposta al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per la ripermimetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino».

L'indirizzo attuale è, quindi, chiaro. Preso atto delle criticità connesse all'inclusione di una determinata area all'interno della perimetrazione di un SIN, tanto la riduzione del numero dei siti di competenza ministeriale, quanto la possibilità di una ripermimetrazione, permettono oggi di porre le basi per superare «l'estrema lentezza, se non la stasi»<sup>[14]</sup> che da molti anni limita i procedimenti di bonifica e, parallelamente, lo sviluppo, soprattutto industriale, di importanti aree dell'Italia. Se il cambio di rotta dovrebbe essere migliorativo, non si possono tuttavia escludere criticità. In particolare, resta da verificare se il passaggio di competenza alle Regioni non produrrà nel prossimo futuro un ulteriore ingolfamento procedimentale. ■

[14] Si veda la nota 1.

**PROFESSIONI TECNICHE**

NOVITÀ



## LA NUOVA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

di P. Masciocchi

**La Guida Pratica** offre una chiave di lettura organica ed unitaria delle diverse disposizioni normative e **agevola l'elaborazione di idonei pacchetti formativi conformi alle nuove disposizioni di legge.**

Nel volume vengono riportate le indicazioni e le caratteristiche generali della formazione per tutti i soggetti obbligati: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono la funzione di Rspp, addetti alle emergenze, al primo soccorso e alla prevenzione incendi, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Aspp e Rspp.

**Il Cd include tutto il materiale per erogare i corsi:** slide in formato pdf, i test di verifica iniziale e finale, la check list per controllare il corretto adempimento, la modulistica e le guide operative da distribuire in aula.

Completano il cd il testo integrale del D.Lgs. 81/2008 e degli accordi varati e le massime della giurisprudenza più significativa.

Pagg. 199 – € 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsole24ore.com](http://www.librerie.ilsole24ore.com)

GRUPPO24ORE